



COMUNE DI BOMPORTO

(Provincia di Modena)

APPENDICE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE SUE ARTICOLAZIONI

Approvato con Delibera di Consiglio di Bomporto n.33 del 27 luglio 2022

INDICE:

Art. 1	Oggetto	Pag.	3
Art. 2	Definizioni	Pag.	3
Art. 3	Partecipazione alle sedute in videoconferenza	Pag.	3
Art. 4	Convocazione delle sedute in videoconferenza	Pag.	4
Art. 5	Requisiti tecnici	Pag.	4
Art. 6	Svolgimento delle sedute	Pag.	5
Art. 7	Interventi nel corso della seduta	Pag.	5
Art. 8	Votazioni	Pag.	6
Art. 9	Verbale di seduta	Pag.	6
Art.10	Protezione dei dati personali	Pag.	7
Art.11	Tutela dei dati sensibili e giudiziari	Pag.	7
Art. 12	Entrata in vigore	Pag.	7

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni in via telematica del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni operative e funzionali (Ufficio di Presidenza, Conferenza dei Capigruppo, Commissioni Consiliari) mediante lo strumento della videoconferenza, al fine di consentire la partecipazione o l'intervento a esse, in forma simultanea e in tempo reale, a distanza dalla sede istituzionale, dei loro componenti e degli altri soggetti che, a norma di legge o del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, ne abbiano titolo, per esigenze funzionali connesse al corretto e regolare andamento dei relativi lavori.
2. Il presente regolamento integra quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di Bomporto, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 18/07/2018.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per "sedute in videoconferenza" le riunioni del Consiglio Comunale nonché delle sue articolazioni operative e funzionali, che si svolgono attraverso l'utilizzo di strumenti e di soluzioni per il collegamento a distanza tra i membri dell'organo collegiale mediante sistemi e tecnologie di comunicazione elettronica, al fine di facilitare l'attività amministrativa degli organi e di favorire l'economicità e l'efficienza dell'azione tra persone situate contemporaneamente in luoghi diversi.

Art. 3
Partecipazione alle sedute in videoconferenza

1. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
2. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza.
3. Il componente dell'organo istituzionale e gli altri soggetti legittimati a partecipare alla videoconferenza devono accedere usando il proprio nome e cognome anagrafico o comunque assicurando la riconoscibilità con la propria immagine. Devono, inoltre, assicurare che il loro impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale. Pertanto il Presidente del Consiglio richiama tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, ad un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento e all'ordine del giorno.
4. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
5. Ciascun partecipante alle riunioni telematiche del Consiglio, nonché delle sue articolazioni operative e funzionali, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della

telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della registrazione della seduta e della successiva pubblicazione delle immagini.

Art. 4

Convocazione delle sedute in videoconferenza

1. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno, fissa il giorno e l'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione della modalità di svolgimento della seduta, in presenza ovvero mediante videoconferenza.
2. In caso di convocazione della seduta in videoconferenza, con l'avviso di convocazione, è trasmessa ad ogni partecipante una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione alla seduta e sono fornite le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.
3. La seduta del Consiglio Comunale è tenuta con la modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i Consiglieri, il Segretario Comunale o il Vice Segretario Comunale e altri eventuali partecipanti presenti in luoghi diversi, purché siano rispettate le condizioni del presente Regolamento.
4. In via convenzionale le sedute in modalità videoconferenza si intendono effettuate sempre presso la sede municipale.

Art. 5

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché indicare le posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - c) che sia garantita la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) che vi sia la garanzia della segretezza della seduta, nei casi previsti dal Regolamento;
 - e) che sia garantita la sicurezza dei dati e delle informazioni in conformità alle prescrizioni anche del GDPR 2016/679 e della normativa vigente in materia;
 - f) che sia garantita la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario Comunale o il Vice Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.
3. Il Sindaco o chi, in sua vece, presiede la seduta, assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il

componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici.

4. Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio comunale vengono diffuse, in versione integrale e con continuità di registrazione attraverso il sito istituzionale del Comune di Bomporto.
5. Per le sedute del Consiglio Comunale la pubblicità della riunione è garantita attraverso una delle modalità alternative di seguito specificate, in maniera tale che sia assicurata la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento:
 - registrazione dallo strumento di videoconferenza e successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
 - trasmissione in diretta mediante streaming con link pubblicato nell'home page del sito istituzionale dell'Ente;
 - trasmissione in diretta mediante streaming con link pubblicato nell'home page del sito istituzionale e successiva pubblicazione sul sito dell'Ente.
6. La pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale può essere sospesa, proseguendo in videoconferenza in seduta segreta tra i componenti del Consiglio ed il Segretario Comunale o suo vicario, qualora si discuta di questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi e/o nei casi previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Art. 6

Svolgimento delle sedute

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale o suo vicario, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale, attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti collegati a distanza come da attestazione del Segretario Comunale in caso di seduta del Consiglio Comunale e del Segretario di Commissione in caso di sedute delle Commissioni Consiliari.
4. Per la validità delle sedute restano fermi i requisiti previsti nelle Leggi e nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
5. Il componente dell'organo collegiale può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7

Interventi nel corso della seduta

1. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri comunali secondo le ordinarie modalità. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo a tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.
2. I Consiglieri, gli Assessori e i membri delle Commissioni e della Conferenza dei Capigruppo potranno intervenire uno alla volta, dopo aver chiesto la parola. Qualora un Consigliere intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta mediante gli strumenti (chat)

- messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza, oppure con visibile alzata di mano.
3. Il Presidente, dopo aver dichiarata aperta l'iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate secondo le modalità sopra espresse.
 4. Salvo che al momento in cui il Presidente conferisca la parola, durante ogni riunione i Consiglieri e gli altri soggetti legittimati a partecipare alla seduta assicurano che il proprio microfono sia disattivato al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori.
 5. A nessuno, escluso il Presidente per richiamo al Regolamento, è permesso interrompere l'oratore che partecipi in videoconferenza. In caso di interruzione da parte di un Consigliere o altro partecipante alla seduta, il Presidente, che avrà ruolo di amministratore della videoconferenza, previo avvertimento, può togliere la parola, avvalendosi delle funzioni del supporto tecnico utilizzato.
 6. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica ovvero il Presidente provvede immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.
 7. In caso di presentazione di emendamenti a delibere in discussione durante la seduta, gli stessi possono essere condivisi mediante piattaforma di videoconferenza in uso. Il Presidente leggerà, quindi, il documento ricevuto a tutto il Consiglio e porrà, nei casi previsti dai regolamenti, in discussione il punto.

Art. 8 Votazioni

1. Il Presidente, con l'assistenza del Segretario o suo Vicario, accerta il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, e, successivamente, proclama il risultato di ogni votazione. Il Segretario Comunale o suo Vicario garantisce la presenza e il permanere, durante tutta la seduta, dei requisiti di trasparenza, tracciabilità e pubblicità previsti dalla legge a garanzia del regolare svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza.
2. In caso di comprovate difficoltà tecniche, il voto potrà essere manifestato anche per alzata di mano o via chat.
3. Il consigliere che non intendesse partecipare alla votazione lo deve espressamente dichiarare nel momento in cui viene chiamato per il voto.

Art. 9 Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:
 - a) la modalità di svolgimento della seduta da remoto;
 - b) la presenza di ciascun partecipante collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo telematico;
 - c) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - d) la dichiarazione (espressa anche verbalmente), con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - e) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - f) la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
2. Nel verbale della seduta occorre dare atto della contestualità della partecipazione da remoto, per l'intera durata della stessa, evidenziando eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

3. La registrazione audio-video della seduta verrà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art. 10

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti legittimati alla partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio Comunale
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 11

Tutela dei dati sensibili e giudiziari

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili dal Regolamento UE 679/2016 per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico e sindacale, la vita e le abitudini sessuali.
2. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giuridici" vale a dire quelli che sono idonei a rilevare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore nel decimo quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.